

DISCIPLINA SULLE AREE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI: LE NOVITA' ALLA LUCE DEL DECRETO- LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175

Come convertito dalla L.4 del 15 gennaio 2026

Aggiornamento al 10 febbraio 2026

L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO STATALE: *DOVE SIAMO ORA*

Il **decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175**, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, **ha riformato la disciplina sostanziale sulle aree idonee** ai fini dell’installazione di impianti a fonti rinnovabili, **apportando importanti modifiche** al **d.lgs. n. 190/2024** e al **d.lgs. n. 199/2021**.

In particolare, il d.l. n. 175/2025 ha:

- **abrogato l’art. 20, d.lgs. n. 199/2021** (oltre agli artt. 18, 21, 22 e 23);
- **introdotto gli articoli 11-bis, ter, quater e quinquies** nel **d.lgs. n. 190/2024**.

Cosa comportano tali modifiche in sintesi: diversamente da quanto originariamente previsto all’art. 20, d.lgs. n. 199/2021, l’individuazione delle aree idonee è stata svolta a livello statale attraverso un decreto-legge; le Regioni dovranno, invece, individuare con legge regionale le “ulteriori” aree idonee, sulla base di un elenco di principi e criteri stabiliti dal medesimo decreto, garantendo il raggiungimento al 2030 dell’obiettivo di 6.330 MW.

L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO STATALE: *DOVE SIAMO ORA*

Nella nuova disciplina sostanziale sulle aree idonee contemplata nel **d.lgs. n. 190/2024**, come modificato dal d.l. n. 175/2025, si distingue tra:

“**Aree idonee su terraferma**”, art. 11-*bis*

“**Aree idonee a mare**”, art. 11-*ter*

Si evidenziano **due previsioni contenenti divieti di carattere generale**:

Il **comma 2 dell'art. 11-*bis*** elenca, in misura simile al precedente art. 20, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 199/2021, le **aree agricole in cui è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**, con conseguente **divieto di installazione nelle aree agricole che non sono ivi menzionate**.

L'art. 11-*quinquies* prevede che “**All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A**”; in altri termini, se nei siti UNESCO è possibile realizzare solo impianti che ricadono nel regime dell'attività libera, **si pone un generalizzato divieto di installazione per tutti gli altri impianti che necessitano del diverso regime della PAS o dell'AU**.

Sono considerate **aree idonee su terraferma** ai sensi dell'art. 11-bis:

- a) **i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte ...;**
- b) **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) **le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate ...;**
- d) **le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;**
- e) **i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;**
- f) **i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali ...;**
- g) **i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20, d.l. n. 17/2022 ...;**
- h) **i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10, d.l. n. 144/2022;**
- i) **i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16, d.l. n. 13/2023, n. 13**

Sono considerate **aree idonee su terraferma** ai sensi dell'art. 11-bis:

l) per gli **impianti fotovoltaici**, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

- 1) le **aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali**, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), d.l. n. 152/2006, nonché le **aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di **350 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
- 2) le **aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri**;
- 3) **gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali**;
- 4) le **aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati**;
- 5) le aree adibite a **parcheggi**, limitatamente alle strutture di copertura;
- 6) **gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse** o in condizioni di degrado ambientale;
- 7) **gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato**;

Sono considerate **aree idonee su terraferma** ai sensi dell'art. 11-bis:

m) per gli **impianti di biometano**, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

- 1) le **aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di **500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale**;
- 2) le **aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali** di cui all'**articolo 268, comma 1, lettere h), e l), d.l. n. 152/2006**, nonché le **aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di **500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
- 3) le **aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri**.


Sono considerate **aree idonee a mare** ai sensi dell'art. 11-ter:


Sono considerate **aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*** ... **quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo** ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, d.l. n. 201/2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

Ai fini della realizzazione di tali interventi **sono in ogni caso considerate idonee:**

- a) **le piattaforme petrolifere in disuso** e **le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma**, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
- b) **i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale**, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

RIMANGONO COMUNQUE SALVI I PRINCIPI GENERALI ENUNCIATI AGLI ARTT. 1, 2 e 3, D.LGS. N. 190/2024

 **Art. 1, comma 2**, d.lgs. n. 190/2024: «... il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, **nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio**».


 **Art. 2, comma 2**, d.lgs. n. 190/2024: «...Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 2. **Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale** di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 190/2024: «...*In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*».

Gli interventi relativi alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente, ma rimane ferma la riserva di procedimento, non essendo escluso che in sede di ponderazione degli interessi coinvolti, nell'ambito del singolo caso concreto, possa addivenirsi a **un giudizio negativo di compatibilità ambientale** o possano emergere **prove evidenti che il progetto in esame determini effetti negativi significativi** sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, **anche tenendo conto** di quanto previsto ai sensi del nuovo art. 11-bis.

COSA PREVEDE ora il D.Lgs. N. 190/2024 PER LE REGIONI: LA LEGGE DA ADOTTARE

Il comma 3 dell'art. 11-*bis* stabilisce che **ciascuna Regione individui, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri (comma 4):**

- 
- a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;**
 - b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO;**
 - c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto o dalla sua potenza;**
 - d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti;**
 - e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;**
 - f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;**

COSA PREVEDE il D.Lgs. N. 190/2024 PER LE REGIONI: LA LEGGE DA ADOTTARE

- g) le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono < allo 0,8% della SAU, né > al 3% della stessa SAU; le Regioni possono includere nel conteggio anche le aree idonee statali in zona agricola;
- h) possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
- i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali;
- l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa;
- m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, non possono essere qualificate come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 né quelle incluse in una fascia di rispetto di 3 km, nel caso di impianti eolici, e di 500 metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificate aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Secondo quanto previsto al **comma 5**, la legge regionale dovrà garantire il **raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata** da fonti rinnovabili previsti dalla **Tabella 1** dell'introdotta **Allegato C-bis**, che per l'Emilia-Romagna è fissato in **6.330 MW**.

Si riprende, in pratica, il **medesimo obiettivo che era già stato predeterminato nel DM 21 giugno 2024, c.d. «DM aree idonee»**.

ULTERIORI RIFORME STATALI: IL CORRETTIVO AL D.LGS. N. 190/2024

Nelle more della conversione del d.l. n. 175/2025, è stato pubblicato il **d.lgs. 26 novembre 2025, n. 178**, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190*».

Tale decreto, pur se apportando **modifiche ai regimi amministrativi che regolano l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili (attività libera, PAS e AU)**, è intervenuto anche sul **piano sostanziale**:

- all'art. 7, rubricato «Attività libera» si prevede al comma 1 che *«Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti»;*
- all'art. 8, rubricato «Procedura abilitativa semplificata», comma 2, si prevede parimenti che *«Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti».*

In sostanza, nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione gli interventi che ricadono in attività libera o PAS si considerano **automaticamente compatibili** con gli strumenti urbanistici adottati, approvati e con i regolamenti edilizi vigenti

ULTERIORI RIFORME STATALI: IL CORRETTIVO AL D.LGS. N. 190/2024

Si evidenziano, inoltre, le ***ulteriori principali modifiche*** apportate dal d.lgs. n. 178/2025 al d.lgs. n. 190/2024:

- **art. 1, comma 1:** si elimina il riferimento al rispetto delle disposizioni urbanistiche e della normativa tecnica di cui al D.P.R. n. 380/2001;
- **art. 3, comma 3:** si rafforza il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente per gli interventi realizzati nelle aree idonee ex art. 11-*bis* o nelle zone di accelerazione, salvo il giudizio negativo di compatibilità ambientale o la presenza di prove evidenti che tali progetti abbiano significativi effetti negativi nei casi indicati; per tali aree, infatti, viene meno la possibilità di disconoscere l'interesse pubblico prevalente predisponendo una differente disciplina attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- **art. 4, comma 1:** sono state aggiunte le lettere *f-ter*, *quater* e *quinquies* con le definizioni di «*interventi edilizi*», «*opere connesse*» e «*infrastrutture indispensabili*»;

- **art. 6, comma 3:** si interviene sul concetto di «**cumulo**» dettagliando che ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile «... ***un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi***»;
- **art. 8, comma 4, lett. b) e art. 9, comma 3:** sia per il regime della PAS, sia per quello dell'AU si precisa che la disponibilità dell'area può derivare anche da «***contratti preliminari***»;
- **art. 8, comma 4, lett. m), punto 2 e art. 9, comma 10, lett. d):** ai fini della determinazione delle **compensazioni territoriali e ambientali** (le cui percentuali vengono riviste per la PAS) si fa ora riferimento al «... ***valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata***»;

ULTERIORI RIFORME STATALI: IL CORRETTIVO AL D.LGS. N. 190/2024

- **art. 9, comma 10, lett. c):** si conferma che il provvedimento unico autorizzatorio costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ma si espunge il riferimento al parere del comune rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi, così come la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'art. 14-quinquies, L. n. 241/1990, in caso di proprio motivato dissenso;
- **art. 9-bis:** viene introdotto *ex novo*, prevedendo una «**Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore**»;
- **art. 12-ter:** viene introdotto *ex novo*, prevedendo la «**Risoluzione alternativa delle controversie**» a carattere decisorio per gli interventi di cui agli allegati A, B e C al d.lgs. n. 190/2024. In sostanza, si demanda all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), la definizione, con uno o più provvedimenti, di meccanismi alternativi a carattere decisorio, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A.; in ogni caso, la decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 2 può essere impugnata dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CONVERSIONE DEL D.L. N. 175/2025 E AVVIO *ITER* LEGGE REGIONALE: LE PROSSIME FASI

Da ultimo, il d.l. n. 175/2025 è stato convertito con modificazioni dalla **legge 15 gennaio 2026, n. 4.**

Definito il quadro normativo di riferimento, è stato avviato l'*iter* di approvazione della legge regionale ai sensi dell'art. 11-bis, commi 3 e 4.

In sintesi, **le prossime date:**

- **11 febbraio:** informativa in seduta III Commissione;
- **18 febbraio:** Patto per il Lavoro e il Clima e conclusione dei lavori a chiusura di quanto previamente esaminato in sede tecnica;
- **2 marzo:** seduta CAL e approvazione del testo in Giunta;
- **11 marzo:** nomina relatore III Commissione + illustrazione;
- **16 marzo:** udienza conoscitiva e avvio esame testo in Commissione;
- **17 marzo:** II Commissione in Consultiva;
- **18 marzo:** discussione generale in Commissione + parere II Commissione;
- **27 marzo o 1 Aprile:** esame articolato e approvazione PdL in Commissione;
- **14/15 Aprile:** approvazione Assemblea legislativa.

Il Progetto di legge relativo alle aree idonee per l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale è stato impostato riprendendo il PDL approvato lo scorso 12 maggio 2025 (poi sospeso) pur se con delle modificazioni: oltre all'individuazione delle ulteriori aree idonee regionali, si confermano alcuni criteri di utilizzo degli impianti, da rispettare nell'installazione dei medesimi sul territorio regionale.

In particolare, l'attuale Progetto di legge:

- **minimizza gli impatti** sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;
- **assegna priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate**, quali capannoni industriali e parcheggi;
- **Indica una quota massima di SAU** interessata dall'installazione di impianti FER, **a livello sia regionale, sia comunale;**

- introduce un ***criterio di prevalenza per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra*** nelle aree agricole distanti non più di 350 metri dagli impianti industriali e stabilimenti, ***se realizzati da imprese insediate sul territorio in regime di autoconsumo prevalente***;
- ***accosta la nuova concezione di agrivoltaico alla preservazione delle colture certificate***;
- ***conferma le condizioni di utilizzo delle altre tipologie di impianti FER***: flottanti, eolici, di produzione di energia da biogas, biometano e da biomasse vegetali, idroelettrici, geotermici, di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori.


IL PANORAMA DELLE RINNOVABILI IN EMILIA-ROMAGNA

Aggiornamento quadro delle rinnovabili in
Emilia-Romagna al **31 Dicembre 2025**



DOVE SIAMO?

Potenza elettrica lorda installata in Emilia-Romagna (Terna, GSE, 2000-2025*)




POTENZA FER (Dati consistenza impianti, per idroelettrico potenza nominale al netto del pompaggio, fonte TERNA):

- **2020: 3.260 MWe**
- **2021: 3.366 MWe (+3% vs 2020)**
- **2022: 3.610 MWe (+7% vs 2021)**
- **2023: 4.130 MWe (+14% vs 2022)**
- **2024: 4.649 MWe (+13% vs 2023)**

Anno 2025*: circa 5.130 MWe (+10% vs 2024)

SUDDIVISIONE PERCENTUALE FER PER FONTE AL 31/12/2025*




*Dati provvisori (MW) - fonte TERNA

2025* vs 2024:

incremento di circa **+ 10%** di Potenza FER di cui:

- **FV 2025** (4.091 MW) **+ 14%** su **FV 2024** (3.574 MW)
- **eolico** e **idroelettrico**: **stabili**
- **bioenergie**: **lieve calo**

Potenza elettrica regionale degli impianti rinnovabili (MW), 2017-2025* (fonte Terna)



*Dati al netto del pompaggio dell'idroelettrico, fonte GAUDI

AGGIORNAMENTO 2025 (dati provvisori FER, Dicembre 2025)

FV: 4.091 MW

IDROELETTRICO: 410 MW

BIOMASSE: 584 MW

EOLICO: 45 MW

Autorizzazioni Uniche: sintesi dati AU

Anno 2025

FONTE	ISTANZE AU RICEVUTE TOTALI	ISTANZE AU Nuovi Impianti o Mod. Sost	AU RILASCIATE	AU RILASCIATE Nuovi Impianti o Mod. Sost.	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	RESPINTE, RITIRATE, REVOCATE, IMPROCEDIBILI O DECADUTE Nuovi Impianti	NUMERO DEI PROCEDIMENTI PENDENTI	NUM. PENDENTI* Nuovi Impianti o Mod. Sost.	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI* (MWe+Smc/h)
FOTOVOLTAICO	112	72	97	52	428	33	75	72	1.727
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	43	40	17	13	115	12	31	31	1.067
EOLICO	2	2	0	0	0	2	1	1	30
IDROELETTRICO	5	2	4	1	0,09	2	2	2	0,27
BIOMASSE	1	1	0	0	0	0	1	1	-0,2
BIOLIQUIDI	1	0	1	0	0	0	0	0	0
BIOGAS	3	0	4	1	0	0	1	0	0
BIOMETANO	15	5 + n.3 riconversioni	17	7 + n.3 riconversioni	circa 4.634 Smc/h	14	7	6+ n.1 riconversioni	3.260 Smc/h
TOTALE	139	85	123	64	circa 428 MWe + 4.634 Smc/h	51	87	83	circa 1.756 MWe + 3.260 Smc/h


* include istanze AU avviate, incluse le AU sospese

Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali

Anno 2025

Provincia di Piacenza


FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	7	5	51,5	3	73,9
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	2	3	circa 20	/	/
IDROELETTRICO	1	/	/	/	/
BIOMETANO	n.1 riconversione	/	/	/	/
TOTALE	9	5	51,5 MWe	3	circa 74 MWe



Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali Anno 2025

Provincia di Parma


FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ DEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	6	5	45,7	2	25,3
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	2	1	circa 10	1	circa 16
EOLICO	1	/	/	/	/
BIOMETANO	1	/	/	1	499 Smc/h
TOTALE	8	5	circa 46 MWe	3	circa 25 MWe + 500 Smc/h



Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali Anno 2025

Provincia di Reggio Emilia


FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ DEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	12	1	12,3	3	29,9
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	10	/	/	1	circa 12
IDROELETTRICO	1	/	/	2	0,3
BIOMETANO	1+n.1 riconversione	/	/	/	/
TOTALE	15	1	circa 12 MWe	5	circa 30 MWe



Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali Anno 2025

Provincia di Modena

FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	4	6	58,9	11	405
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	2	2	35,3	9	circa 382
IDROELETTRICO	/	1	0,09	/	/
BIOMETANO	2	1	535 Smc/h	1	514 Smc/h
TOTALE	6	8	circa 59 MWe+ 535 Smc/h	12	circa 405 MWe+ 514 Smc/h




Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali

Anno 2025

Provincia di Bologna

FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	6	11	115,3	14	318,2
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	4	5	circa 36	6	circa 128
BIOMASSE	1	/	/	1	- 0,2*
BIOMETANO	/	2 + n.1 riconversione	1.100 Smc/h	1	499 Smc/h
TOTALE	7	14	circa 115 MWe + 1.100 Smc/h	16	circa 318 MWe+ 500 Smc/h




* Modifica sostanziale per cambio tecnologia con complessiva riduzione di potenza di circa 200 kWe

Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali Anno 2025

Provincia di Ferrara

FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	27	9	64,9	26	789
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	13	1	circa 10	12	circa 515
BIOMETANO	1+ n.1 riconversione	4 + n.1 riconversione	2.499 Smc/h	3 + n.1 riconversione	1.748 Smc/h
TOTALE	29	14	circa 65 MWe + 2.500 Smc/h	30	circa 789 MWe+ 1.750 Smc/h




Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali

Anno 2025

Provincia di Ravenna

FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	9	7	44,6	2	43,4
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	7	/	/	/	/
BIOMETANO	/	n.1 riconversione	500 Smc/h	/	/
TOTALE	9	8	circa 45 MWe + 500 Smc/h	2	circa 43 MWe




Autorizzazioni Uniche: sintesi dati nuovi impianti/modifiche sostanziali

Anno 2025

Provincia di Forlì-Cesena

FONTE	ISTANZE AU	AU RILASCIATE	POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI (MWe/Smc/h)	NUM. PENDENTI	POTENZIALITÀ IMPIANTI PENDENTI (MWe/Smc/h)
FOTOVOLTAICO	1	8	35,3	11	41,5
<i>di cui</i> AGROVOLTAICO	/	1	circa 3	2	circa 14
EOLICO	1	/	/	1	30
BIOGAS	/	1*	/	/	/
TOTALE	2	9	circa 35 MWe	12	circa 71,5 MWe



* Modifica sostanziale discarica di Sogliano senza incremento complessivo della potenza

Autorizzazioni Uniche e PAS pubblicate: dati generali 2023, 2024 e 2025

Aggiornamento al 31/12/2025

2023	POTENZIALITÀ IMPIANTI ¹	Stima ha a terra SOLARE ²
TOTALE AU rilasciate + PAS pubblicate e presentate nell'anno	circa 325 MWe + 2.500 Smc/h (AU: 102 MWe + 1.500 Smc/h)	circa 390 ha
2024	POTENZIALITÀ IMPIANTI ¹	Stima ha a terra SOLARE ²
TOTALE AU rilasciate + PAS pubblicate e presentate nell'anno	circa 770 MWe + 15.190 Smc/h (AU: circa 364 MWe + 7.149 Smc/h)	circa 820 ha
2025	POTENZIALITÀ IMPIANTI ¹	Stima ha a terra SOLARE ²
AU rilasciate	circa 428 MWe + 4.634 Smc/h	circa 520
PAS pubblicate e presentate nell'anno	circa 168 MWe + 2.125 Smc/h	circa 186
TOTALE	circa 596 MWe + 6.760 Smc/h	circa 700 ha

1 Il dato comprende anche impianti biogas

2 Elaborazione ARPAE (per agrovoltaioco è stata considerata solo la superficie dell'impianto (LAOR) , ipotesi per stime: LAOR 40% e fattore 0,6 MW/ha)

1,2 i dati sono aggiornati sulla base delle PAS pubblicate e presentate nell'anno

Procedure di sola VIA (PNIEC-PNRR) in corso MA senza AU presentata, al 31/12/2025


PROVINCIA	FOTOVOLTAICO/AGRIVOLTAICO	EOLICO
FERRARA	627	0
BOLOGNA	36	107
MODENA	36	0
PARMA	36	136
FORLÌ-CESENA	0	53
FORLÌ-CESENA/RIMINI	0	43
RIMINI	0	72
TOTALE	circa 735 Mw	circa 411 mw

Al totale occorre sommare ulteriore potenza (circa **1 GW**) da **impianti off shore** (eolico e FV galleggiante) attualmente in procedura ministeriale.

Risultano ulteriori n. **7 procedure di VIA statale concluse con esito positivo** ma **non ancora avviate con AU (FV circa 480 MW)**

Numero procedimenti pendenti AU al 31/12/2025 nuovi impianti FV per anno di presentazione istanza

72 procedimenti pendenti di nuovi impianti FV al 31/12/2025 di cui 9 presentati nel 2023 e 36 nel 2024 e 28 nel 2025 per un totale di **circa 1,7 GW** di potenza




● 2023 ● 2024 ● 2025

PROVINCIA	2023	2024	2025
FERRARA: 26	5	5	16
MODENA: 11	0	9	2
BOLOGNA: 14	3	7	4
PIACENZA: 3	0	1	2
PARMA: 2	0	1	1
RAVENNA: 2	1	1	0
REGGIO EMILIA: 3	0	1	2
FORLÌ- CESENA: 11	0	10	1
TOTALE	9	35	28

Trend potenza elettrica autorizzata con AU (2017-2025*) in Emilia-Romagna e procedure pendenti


Anno	Autorizzata - MWe
2017	9
2018	20
2019	7
2020	21
2021	29
2022	circa 260
2023	102
2024	364
2025	428
Potenza procedure pendenti al 31/12/2025 (MW)	
AU EX D.LGS. 387/2003	1.757
VIA STATALE in corso senza AU	circa 1.150 *
AU Ministeriale Parco Offshore	circa 1.030




*** potenziali ulteriori circa 480 MW relativi a 7 procedure (FV) concluse con VIA positiva ma per le quali non è stata ancora presentata istanza AU**

FOCUS SUL FOTOVOLTAICO

Fotovoltaico: distribuzione percentuale dei pannelli per collocazione nelle regioni a fine 2024 sulla base della potenza installata (TERNNA/GSE 2024)



circa 3.574 MW da FV
potenza elettrica lorda installata
(Terna/GSE, anno 2024)



● terra ● tetto/coperture

Fotovoltaico a terra: valutazione sull'occupazione di suolo

(stime GSE e Arpae)

Stima GSE, 2024

Sup. tot. ER = 2.251.000 ha
SAU ER = 1.045.000 ha*
1 % SAU ER = 10.450 ha

Stima GSE sup. FV a terra** = **1.422 ha**
= 0,14 % SAU

* VII censimento Istat, 2020

**dato GSE 2024 di circa 0,6 MW/ha)

Stima ARPAE, 2025 (basata su fotointerpretazione immagini satellitari per rilevazione consumo suolo)

Stima sup. FV in area agricola **1.800 ha**
(ultima carta uso del suolo RER con sovrapposizione del perimetro degli impianti da immagini satellitari)

Stima sup. agricola impianti = **1.500 ha (0,14% SAU)**
autorizzati (PAS+AU)**

Stima sup. agricola impianti = **500 ha (0,05 % SAU)**
pendenti (AU)**

STIMA SAU TOT procedure = 2.000 ha (0,19 % SAU)

TOTALE SAU occupata + procedure concluse e pendenti circa 3.800 ha (0,36% SAU)


****DATI 2023-2024-2025**, elaborati sulla base dei progetti in area agricola. Per l'agrovoltaico è stata considerata solo la superficie occupata dall'impianto (LAOR)- Ipotesi per stime: LAOR 40% e fattore 0,6 MW/ha.



DOVE DOBBIAMO ANDARE

Obiettivo di potenza rinnovabile per l'Emilia-Romagna

DM "Aree Idonee"



*Dato provvisorio- fonte TERNA

L'intervallo di tempo medio intercorso tra
autorizzazione e installazione
è stimato essere corrispondente a circa **3 anni**

- **Al 2030** per la RER l'obiettivo di potenza aggiuntiva FER, rispetto al 1° **gennaio 2021**, è pari a **6,330 GW** da fonti **rinnovabili** (considerando gli impianti di nuova costruzione/interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione).
- Al **31/12/2020** la potenza FER installata è di **3,260 GW**.

Incrementi annuali di potenza FER (*Elaborazione ARPAE su dati di potenza, idroelettrico al netto del pompaggio, fonte TERNA/Gaudi):

- 2021 vs 2020: **+ 106 MW**
- 2022 vs 2021: **+ 245 MW**
- 2023 vs 2022: **+ 519 MW**
- 2024 vs 2023: **+ 499 MW**
- **2025 vs 2024: circa + 481 MW**

TOT. circa **+ 1,9 GW** Dicembre 2020 - Dicembre 2025

Incremento progressivo potenza FER dal 2021 al 2030: confronto con obiettivo DM Aree Idonee

+ **6,330 GW** al 2030
(Obiettivo DM aree idonee)



3,26
GW

al 31/12/2020

nuova potenza installata

≈ **1,87**
GW

al 31/12/2025

$\Delta = \approx + 4,46$ GW



9,590
GW

da
raggiungere

2021

2022

2023

2024

12/2025

2026

2027


2028

2029

2030



Stato al 31/12/2025 rispetto al DM Aree Idonee





Emilia-Romagna. Insieme, con cura.